

IL DIRITTO ALLA PROVVISORIO

L'art. 1748 c.c. distingue tra il momento di maturazione della provvigione e il momento di esigibilità della provvigione maturata. Secondo la Cassazione, la maturazione è individuata nel momento in cui l'operazione promossa dall'agente è stata conclusa tra le parti, mentre il diritto diviene esigibile quando il preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione. Pertanto il fatto costitutivo della provvigione consiste nella conclusione del contratto (che genera non una semplice aspettativa, ma un diritto di credito vero e proprio, anche se non esigibile), mentre condizione di esigibilità è invece l'esecuzione del contratto da parte del preponente: la provvigione è esigibile nel momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione. Non è quindi necessaria la prova del buon fine dell'affare e cioè, in sostanza, dal pagamento del prezzo da parte del cliente. Tuttavia l'agente, ha l'onere di provare, se non la esecuzione del contratto da parte del terzo, la conclusione del contratto e di specificare, nel caso di una pluralità di contratti promossi, quali siano stati i contratti conclusi e per quale ammontare.